

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».

4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
30 DICEMBRE 2016, N. 244

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede



quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del

bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»;

dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero»;

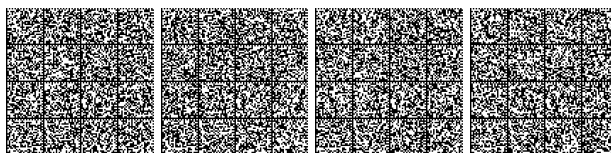
dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».

All'articolo 2:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: "al netto del contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di



cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge»;

al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,».

All'articolo 3:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: “2017”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2018”.

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “nel corso dell'anno 2015” sono inserite le seguenti: “e dell'anno 2016” e le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2017”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore degli aventi diritto per l'anno 2015” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2016”.

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017”.

3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; è corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;

e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.

5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".

5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.

5-sexies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I

consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate».

All'articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017.

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».



All'articolo 6:

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»;

al comma 9, le parole: «All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: “di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato” sono sostituite dalle seguenti: “di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi”»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20”;

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: “può presentare” sono sostituite dalle seguenti: “presenta entro i successivi trenta giorni”;

c) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente:

“8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data”.

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: “ai sensi del medesimo comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5”.

10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2017”.

All'articolo 7:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,” sono soppresse;

b) dopo le parole: “deve essere utilizzata” sono inserite le seguenti: “, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,”»;

al comma 3, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».



Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.*). — 1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 maggio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2018”;

b) al comma 1-bis, le parole: “15 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2018”.

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: “per gli anni 2015 e 2016” e: “nel 2015 e 2016” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” e: “nel 2017, 2018 e 2019”.

All'articolo 9:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate

come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza”»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»;

al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;

al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 9, le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.



9-quinquies. Per le medesime attività di cui al comma 9-*quater*, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies* si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e resta comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno è assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.

9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-*octies*, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-*decies*, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies*.

9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017".

2-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

2-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

2-*sexies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

All'articolo 11:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

3-*ter*. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguen-



temente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevices, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

All'articolo 13:

al comma 4, le parole: «1° luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2017» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3";

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comuni-



cattivi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-*quater* del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* sono abrogati.

4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 è abrogato.

4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016»;

al comma 5, le parole da: ««Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ««Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5-bis.** La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«**6-bis.** La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-*ter* sono considerate spese obbligatorie.

6-sexies. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-*sexies* è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-*septies* è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di



un anno fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-*novies* derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3".

6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-*bis* (Disposizioni finanziarie). — 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

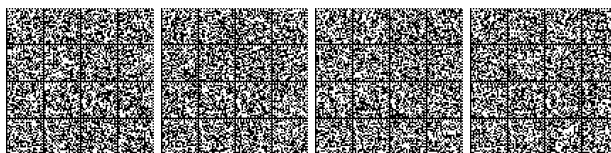
"2-*bis*. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".

6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".

6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis* (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015). — 1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni



al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: “decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,” sono inserite le seguenti: “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,” e le parole: “da detti principi contabili” sono sostituite dalle seguenti: “dai rispettivi principi contabili”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”;

b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: “canoni di locazione finanziaria di beni strumentali” sono inserite le seguenti: “, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”;

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”;

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3”;

4) al comma 4, le parole: “1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “1 e 2”;

d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: “internazionali” è sostituita dalle seguenti: “adottati dall'impresa”;

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione

sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”;

f) all'articolo 112:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: “delle operazioni ‘fuori bilancio’ in corso” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti finanziari derivati”;

3) al comma 3-bis, dopo le parole: “19 luglio 2002,” sono inserite le seguenti: “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,”;

4) al comma 4, le parole: “le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere” sono sostituite dalle seguenti: “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”;

5) al comma 5, le parole: “le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere” sono sostituite dalle seguenti: “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa”;

7) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Strumenti finanziari derivati”.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)” sono inserite le seguenti: “, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo



unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipo-

tesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

“7-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP”.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante “Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c)».



All'articolo 14:

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo”»;

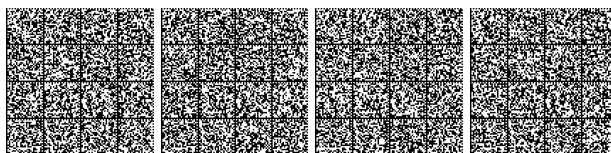
al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il seguente:

“433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere”»;

al comma 12, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,»;



dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”

12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali). — 1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “da espletare entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “da concludere entro il 31 dicembre 2017”.

Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione). — 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21”.

Art. 14-quater (Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali). — 1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “a decorrere dal 1° marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° novembre 2017”».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:



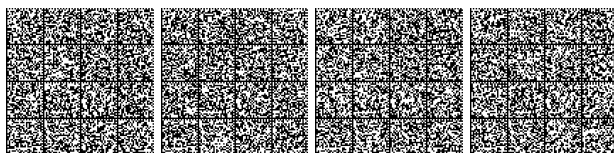
«Tabella 1

(Articolo 14, comma 12-bis)

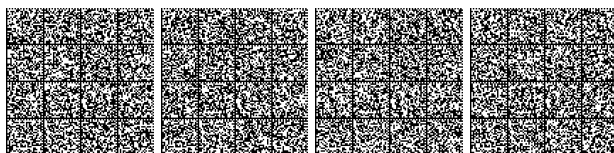
COMUNE	Prov.	Contributo compensativo 2017	Contributo compensativo 2018	Contributo compensativo 2019	Contributo compensativo 2020
BAGNOLO SAN VITO	MN	31.420,03	31.420,03	31.420,03	31.420,03
BORGOFRANCO SUL PO	MN	5.728,92	5.728,92	5.728,92	5.728,92
BORGO VIRILIO	MN	67.187,77	67.187,77	67.187,77	67.187,77
CARBONARA DI PO	MN	9.246,16	9.246,16	9.246,16	9.246,16
CASTELBELFORTE	MN	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
CASTELLUCCHIO	MN	19.348,26	19.348,26	19.348,26	19.348,26
CURTATONE	MN	52.880,75	52.880,75	52.880,75	52.880,75
FELONICA	MN	9.222,71	9.222,71	9.222,71	9.222,71
GONZAGA	MN	41.732,17	41.732,17	41.732,17	41.732,17
MAGNACAVALLLO	MN	9.081,48	9.081,48	9.081,48	9.081,48
MANTOVA	MN	403.314,49	403.314,49	403.314,49	403.314,49
MARCARIA	MN	31.399,93	31.399,93	31.399,93	31.399,93
MOGLIA	MN	24.631,18	24.631,18	24.631,18	24.631,18
MOTTEGGIANA	MN	13.302,25	13.302,25	13.302,25	13.302,25
OSTIGLIA	MN	68.826,54	68.826,54	68.826,54	68.826,54
PEGOGNAGA	MN	38.497,60	38.497,60	38.497,60	38.497,60
PIEVE DI CORIANO	MN	5.284,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
POGGIO RUSCO	MN	29.621,14	29.621,14	29.621,14	29.621,14
PORTO MANTOVANO	MN	63.806,79	63.806,79	63.806,79	63.806,79
QUINGENTOLE	MN	6.675,07	6.675,07	6.675,07	6.675,07
QUISTELLO	MN	26.386,56	26.386,56	26.386,56	26.386,56
REVERE	MN	14.506,74	14.506,74	14.506,74	14.506,74
RODIGO	MN	23.081,47	23.081,47	23.081,47	23.081,47
RONCOFERRARO	MN	31.394,42	31.394,42	31.394,42	31.394,42
SABBIONETA	MN	23.454,66	23.454,66	23.454,66	23.454,66
SAN BENEDETTO PO	MN	33.739,40	33.739,40	33.739,40	33.739,40
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	9.235,19	9.235,19	9.235,19	9.235,19
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81
SCHIVENOGLIA	MN	6.760,77	6.760,77	6.760,77	6.760,77
SERMIDE	MN	55.373,36	55.373,36	55.373,36	55.373,36
SERRAVALLE A PO	MN	10.026,53	10.026,53	10.026,53	10.026,53



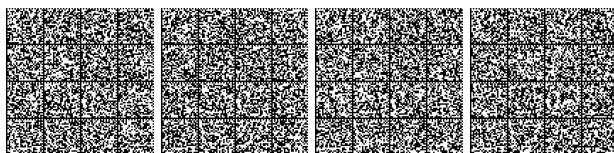
SUSTINENTE	MN	13.108,29	13.108,29	13.108,29	13.108,29
SUZZARA	MN	90.023,70	90.023,70	90.023,70	90.023,70
VILLA POMA	MN	10.319,97	10.319,97	10.319,97	10.319,97
VILLIMPENTA	MN	13.745,71	13.745,71	13.745,71	13.745,71
BAGNOLO DI PO	RO	7.563,86	7.563,86	7.563,86	7.563,86
CALTO	RO	6.183,20	6.183,20	6.183,20	6.183,20
CANARO	RO	13.665,21	13.665,21	13.665,21	13.665,21
CANDA	RO	7.267,52	7.267,52	7.267,52	7.267,52
CASTELGUGLIELMO	RO	10.599,80	10.599,80	10.599,80	10.599,80
CASTELMASSA	RO	22.768,65	22.768,65	22.768,65	22.768,65
CENESELLI	RO	12.096,69	12.096,69	12.096,69	12.096,69
FICAROLO	RO	13.722,97	13.722,97	13.722,97	13.722,97
GAIBA	RO	7.318,28	7.318,28	7.318,28	7.318,28
GAVELLO	RO	8.902,62	8.902,62	8.902,62	8.902,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	13.189,05	13.189,05	13.189,05	13.189,05
MELARA	RO	11.958,53	11.958,53	11.958,53	11.958,53
OCCHIOBELLO	RO	49.391,09	49.391,09	49.391,09	49.391,09
PINCARA	RO	8.059,77	8.059,77	8.059,77	8.059,77
SALARA	RO	7.584,93	7.584,93	7.584,93	7.584,93
STIENTA	RO	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20
TRECENTA	RO	16.380,01	16.380,01	16.380,01	16.380,01
ARGELATO	BO	72.693,70	72.693,70	72.693,70	72.693,70
BARICELLA	BO	24.048,61	24.048,61	24.048,61	24.048,61
BENTIVOGLIO	BO	47.778,96	47.778,96	47.778,96	47.778,96
CASTELLO D'ARGILE	BO	27.098,99	27.098,99	27.098,99	27.098,99
CASTEL MAGGIORE	BO	98.639,10	98.639,10	98.639,10	98.639,10
CREVALCORE	BO	64.544,79	64.544,79	64.544,79	64.544,79
GALLIERA	BO	20.210,38	20.210,38	20.210,38	20.210,38
MALALBERGO	BO	35.795,11	35.795,11	35.795,11	35.795,11
MINERBIO	BO	40.222,81	40.222,81	40.222,81	40.222,81
MOLINELLA	BO	61.379,62	61.379,62	61.379,62	61.379,62
PIEVE DI CENTO	BO	30.439,35	30.439,35	30.439,35	30.439,35
SALA BOLOGNESE	BO	42.607,82	42.607,82	42.607,82	42.607,82
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	39.294,48	39.294,48	39.294,48	39.294,48
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	134.118,36	134.118,36	134.118,36	134.118,36
SAN PIETRO IN CASALE	BO	52.075,56	52.075,56	52.075,56	52.075,56
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	32.615,48	32.615,48	32.615,48	32.615,48
BONDENO	FE	87.985,74	87.985,74	87.985,74	87.985,74
CENTO	FE	159.840,58	159.840,58	159.840,58	159.840,58



FERRARA	FE	942.595,31	942.595,31	942.595,31	942.595,31
POGGIO RENATICO	FE	37.519,97	37.519,97	37.519,97	37.519,97
TERRE DEL RENO	FE	56.278,05	56.278,05	56.278,05	56.278,05
VIGARANO MAINARDA	FE	29.289,40	29.289,40	29.289,40	29.289,40
BASTIGLIA	MO	23.764,70	23.764,70	23.764,70	23.764,70
BOMPORTO	MO	44.001,68	44.001,68	44.001,68	44.001,68
CAMPOGALLIANO	MO	61.511,95	61.511,95	61.511,95	61.511,95
CAMPOSANTO	MO	21.543,31	21.543,31	21.543,31	21.543,31
CARPI	MO	464.855,87	464.855,87	464.855,87	464.855,87
CASTELFRANCO EMILIA	MO	147.215,44	147.215,44	147.215,44	147.215,44
CAVEZZO	MO	41.799,86	41.799,86	41.799,86	41.799,86
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	51.078,44	51.078,44	51.078,44	51.078,44
FINALE EMILIA	MO	109.721,80	109.721,80	109.721,80	109.721,80
MEDOLLA	MO	39.786,15	39.786,15	39.786,15	39.786,15
MIRANDOLA	MO	168.320,72	168.320,72	168.320,72	168.320,72
NONANTOLA	MO	68.355,46	68.355,46	68.355,46	68.355,46
NOVI DI MODENA	MO	60.410,11	60.410,11	60.410,11	60.410,11
RAVARINO	MO	28.280,67	28.280,67	28.280,67	28.280,67
SAN FELICE SUL PANARO	MO	57.564,91	57.564,91	57.564,91	57.564,91
SAN POSSIDONIO	MO	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
SAN PROSPERO	MO	33.704,54	33.704,54	33.704,54	33.704,54
SOLIERA	MO	89.494,34	89.494,34	89.494,34	89.494,34
BORETTO	RE	23.973,46	23.973,46	23.973,46	23.973,46
BRESCELLO	RE	30.172,06	30.172,06	30.172,06	30.172,06
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	28.392,23	28.392,23	28.392,23	28.392,23
CORREGGIO	RE	155.992,85	155.992,85	155.992,85	155.992,85
FABBRICO	RE	32.867,51	32.867,51	32.867,51	32.867,51
GUALTIERI	RE	30.480,99	30.480,99	30.480,99	30.480,99
GUASTALLA	RE	77.418,61	77.418,61	77.418,61	77.418,61
LUZZARA	RE	43.384,83	43.384,83	43.384,83	43.384,83
NOVELLARA	RE	72.013,18	72.013,18	72.013,18	72.013,18
REGGIOLO	RE	46.813,42	46.813,42	46.813,42	46.813,42
RIO SALICETO	RE	25.435,60	25.435,60	25.435,60	25.435,60
ROLO	RE	27.762,83	27.762,83	27.762,83	27.762,83
SAN MARTINO IN RIO	RE	31.819,92	31.819,92	31.819,92	31.819,92
MARSCIANO	PG	73.829,51	73.829,51	73.829,51	73.829,51
ACCIANO	AQ	4.249,01	4.249,01	4.249,01	4.249,01
BARETE	AQ	4.781,50	4.781,50	4.781,50	4.781,50
BARISCIANO	AQ	9.320,23	9.320,23	9.320,23	9.320,23



BUGNARA	AQ	7.999,46	7.999,46	7.999,46	7.999,46
CAGNANO AMITERNO	AQ	9.162,49	9.162,49	9.162,49	9.162,49
CAMPOTOSTO	AQ	5.951,41	5.951,41	5.951,41	5.951,41
CAPESTRANO	AQ	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00
CAPITIGNANO	AQ	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
CAPORCIANO	AQ	2.633,56	2.633,56	2.633,56	2.633,56
CARAPELLE CALVISIO	AQ	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06
CASTEL DEL MONTE	AQ	7.100,28	7.100,28	7.100,28	7.100,28
CASTEL DI IERI	AQ	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	8.176,75	8.176,75	8.176,75	8.176,75
COCULLO	AQ	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
COLLARMELE	AQ	6.241,37	6.241,37	6.241,37	6.241,37
FAGNANO ALTO	AQ	4.009,67	4.009,67	4.009,67	4.009,67
FONTECCHIO	AQ	4.337,51	4.337,51	4.337,51	4.337,51
FOSSA	AQ	4.115,15	4.115,15	4.115,15	4.115,15
GAGLIANO ATERNO	AQ	3.644,74	3.644,74	3.644,74	3.644,74
GORIANO SICOLI	AQ	4.540,94	4.540,94	4.540,94	4.540,94
L'AQUILA	AQ	295.051,31	295.051,31	295.051,31	295.051,31
LUCOLI	AQ	6.965,33	6.965,33	6.965,33	6.965,33
MONTEREALE	AQ	21.234,11	21.234,11	21.234,11	21.234,11
NAVELLI	AQ	5.129,20	5.129,20	5.129,20	5.129,20
OCRE	AQ	6.297,19	6.297,19	6.297,19	6.297,19
OFENA	AQ	5.202,06	5.202,06	5.202,06	5.202,06
OVINDOLI	AQ	18.363,03	18.363,03	18.363,03	18.363,03
PIZZOLI	AQ	17.241,42	17.241,42	17.241,42	17.241,42
POGGIO PICENZE	AQ	6.109,44	6.109,44	6.109,44	6.109,44
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.096,82	4.096,82	4.096,82	4.096,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	6.708,95	6.708,95	6.708,95	6.708,95
ROCCA DI MEZZO	AQ	20.959,84	20.959,84	20.959,84	20.959,84
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	3.695,09	3.695,09	3.695,09	3.695,09
SANTEUSANIO FORCONESE	AQ	3.267,64	3.267,64	3.267,64	3.267,64
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.955,86	2.955,86	2.955,86	2.955,86
SCOPPITO	AQ	14.211,45	14.211,45	14.211,45	14.211,45
TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.519,57	3.519,57	3.519,57	3.519,57
TORNIMPARTE	AQ	12.933,21	12.933,21	12.933,21	12.933,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40
VILLA SANT'ANGELO	AQ	3.496,25	3.496,25	3.496,25	3.496,25



BRITTOLI	PE	3.970,29	3.970,29	3.970,29	3.970,29
BUSSI SUL TIRINO	PE	17.806,00	17.806,00	17.806,00	17.806,00
CIVITELLA CASANOVA	PE	12.512,31	12.512,31	12.512,31	12.512,31
CUGNOLI	PE	8.028,39	8.028,39	8.028,39	8.028,39
MONTEBELLO DI BERTONA	PE	7.152,44	7.152,44	7.152,44	7.152,44
POPOLI	PE	25.498,89	25.498,89	25.498,89	25.498,89
TORRE DE' PASSERI	PE	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64
ARSITA	TE	7.683,28	7.683,28	7.683,28	7.683,28
CASTELLI	TE	11.139,75	11.139,75	11.139,75	11.139,75
COLLEDARA	TE	12.530,27	12.530,27	12.530,27	12.530,27
FANO ADRIANO	TE	3.865,64	3.865,64	3.865,64	3.865,64
MONTORIO AL VOMANO	TE	39.328,65	39.328,65	39.328,65	39.328,65
PENNA SANT'ANDREA	TE	10.310,25	10.310,25	10.310,25	10.310,25
PIETRACAMELA	TE	10.754,29	10.754,29	10.754,29	10.754,29
TOSSICIA	TE	11.164,02	11.164,02	11.164,02	11.164,02
BAGNI DI LUCCA	LU	13.928,09	27.856,18	27.856,18	0,00
BARGA	LU	20.494,39	40.988,79	40.988,79	0,00
BORGIO A MOZZANO	LU	18.068,94	36.137,87	36.137,87	0,00
CAMPORGIANO	LU	4.855,50	9.710,99	9.710,99	0,00
CAREGGINE	LU	2.603,66	5.207,31	5.207,31	0,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	11.598,74	23.197,47	23.197,47	0,00
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	4.947,15	9.894,30	9.894,30	0,00
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.961,25	19.922,50	19.922,50	0,00
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	3.279,03	6.558,06	6.558,06	0,00
FOSCIANDORA	LU	2.139,64	4.279,28	4.279,28	0,00
GALLICANO	LU	8.264,10	16.528,21	16.528,21	0,00
MINUCCIANO	LU	6.939,23	13.878,45	13.878,45	0,00
MOLAZZANA	LU	2.911,99	5.823,99	5.823,99	0,00
PESCAGLIA	LU	8.608,47	17.216,93	17.216,93	0,00
PIAZZA AL SERCHIO	LU	6.104,26	12.208,53	12.208,53	0,00
PIEVE FOSCIANA	LU	5.128,95	10.257,91	10.257,91	0,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	3.152,74	6.305,47	6.305,47	0,00
SILLANO GIUNCUGNANO	LU	4.692,00	9.384,00	9.384,00	0,00
STAZZEMA	LU	7.327,70	14.655,41	14.655,41	0,00
VAGLI SOTTO	LU	2.500,69	5.001,39	5.001,39	0,00
VILLA COLLEMANDINA	LU	3.669,59	7.339,18	7.339,18	0,00
AULLA	MS	22.575,61	45.151,21	45.151,21	0,00
BAGNONE	MS	8.335,92	16.671,85	16.671,85	0,00
CARRARA	MS	132.492,25	264.984,51	264.984,51	0,00



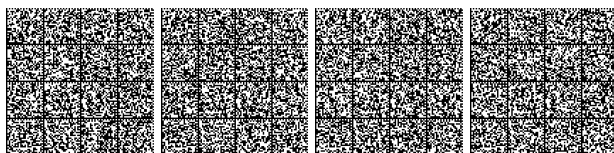
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	4.139,53	8.279,05	8.279,05	0,00
COMANO	MS	3.615,46	7.230,93	7.230,93	0,00
FILATTIERA	MS	6.705,52	13.411,05	13.411,05	0,00
FIVIZZANO	MS	20.962,33	41.924,66	41.924,66	0,00
FOSDINOVO	MS	7.182,34	14.364,68	14.364,68	0,00
LICCIANA NARDI	MS	12.348,38	24.696,76	24.696,76	0,00
MASSA	MS	151.161,61	302.323,22	302.323,22	0,00
MULAZZO	MS	6.895,96	13.791,92	13.791,92	0,00
PONTREMOLI	MS	20.179,65	40.359,30	40.359,30	0,00
TRESANA	MS	5.713,61	11.427,22	11.427,22	0,00
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	11.786,85	23.573,70	23.573,70	0,00
TOTALE		7.261.979,29	7.827.250,42	7.827.250,42	6.696.708,15



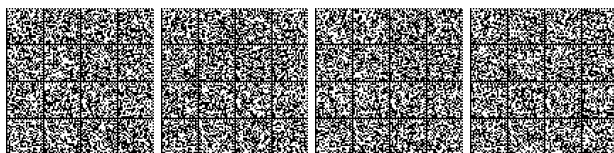
Tabella 2

(Articolo 14, comma 12-ter)

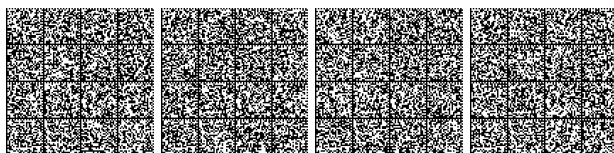
COMUNE	Prov.	Contributo compensativo 2017	Contributo compensativo 2018	Contributo compensativo 2019	Contributo compensativo 2020
CASCIA	PG	108.876,03	81.657,02	54.438,02	27.219,01
CERRETO DI SPOLETO	PG	42.463,09	31.847,32	21.231,54	10.615,77
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	28.132,09	21.099,07	14.066,05	7.033,02
NORCIA	PG	194.202,02	145.651,52	97.101,01	48.550,51
POGGIODOMO	PG	12.103,82	9.077,86	6.051,91	3.025,95
PRECI	PG	45.023,77	33.767,82	22.511,88	11.255,94
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	25.000,29	18.750,22	12.500,14	6.250,07
SCHEGGINO	PG	21.025,51	15.769,13	10.512,76	5.256,38
SELLANO	PG	34.650,26	25.987,69	17.325,13	8.662,56
VALLO DI NERA	PG	23.388,18	17.541,14	11.694,09	5.847,05
ARRONE	TR	53.376,70	40.032,52	26.688,35	13.344,17
FERENTILLO	TR	48.919,49	36.689,62	24.459,75	12.229,87
MONTEFRANCO	TR	25.094,42	18.820,82	12.547,21	6.273,61
POLINO	TR	10.523,39	7.892,54	5.261,69	2.630,85
ACQUASANTA TERME	AP	78.862,02	59.146,51	39.431,01	19.715,50
AMANDOLA	FM	81.028,71	60.771,54	40.514,36	20.257,18
ARQUATA DEL TRONTO	AP	38.859,51	29.144,63	19.429,76	9.714,88
COMUNANZA	AP	69.994,80	52.496,10	34.997,40	17.498,70
COSSIGNANO	AP	24.105,10	18.078,83	12.052,55	6.026,28
FORCE	AP	35.131,43	26.348,57	17.565,71	8.782,86
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	46.082,48	34.561,86	23.041,24	11.520,62
MONTEDINOVE	AP	13.218,93	9.914,20	6.609,46	3.304,73
MONTEFORTINO	FM	31.131,05	23.348,29	15.565,52	7.782,76
MONTEGALLO	AP	25.530,24	19.147,68	12.765,12	6.382,56
MONTEMONACO	AP	19.980,15	14.985,12	9.990,08	4.995,04
PALMIANO	AP	8.964,82	6.723,62	4.482,41	2.241,21
ROCCAFLUVIONE	AP	43.032,70	32.274,52	21.516,35	10.758,17
ROTELLA	AP	25.308,67	18.981,50	12.654,33	6.327,17
VENAROTTA	AP	45.857,55	34.393,16	22.928,78	11.464,39
BOLOGNOLA	MC	7.461,16	5.595,87	3.730,58	1.865,29



CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	22.248,73	16.686,55	11.124,37	5.562,18
CESSAPALOMBO	MC	15.664,48	11.748,36	7.832,24	3.916,12
FIASTRA	MC	27.196,89	20.397,66	13.598,44	6.799,22
GUALDO	MC	21.529,37	16.147,03	10.764,69	5.382,34
PENNA SAN GIOVANNI	MC	28.463,73	21.347,79	14.231,86	7.115,93
PIEVE TORINA	MC	30.506,79	22.880,09	15.253,39	7.626,70
SAN GINESIO	MC	88.969,08	66.726,81	44.484,54	22.242,27
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	34.876,18	26.157,14	17.438,09	8.719,05
SARNANO	MC	99.045,63	74.284,22	49.522,81	24.761,41
USSITA	MC	28.739,23	21.554,42	14.369,62	7.184,81
VALFORNACE	MC	32.852,87	24.639,66	16.426,44	8.213,22
VISSO	MC	31.354,88	23.516,16	15.677,44	7.838,72
ACCUMOLI	RI	24.878,85	18.659,14	12.439,42	6.219,71
AMATRICE	RI	92.681,49	69.511,12	46.340,75	23.170,37
ANTRODOCO	RI	63.454,79	47.591,09	31.727,39	15.863,70
BORBONA	RI	18.395,59	13.796,70	9.197,80	4.598,90
BORGO VELINO	RI	24.691,53	18.518,65	12.345,77	6.172,88
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31.009,90	23.257,43	15.504,95	7.752,48
CITTAREALE	RI	36.381,88	27.286,41	18.190,94	9.095,47
LEONESSA	RI	101.406,46	76.054,84	50.703,23	25.351,61
MICIGLIANO	RI	10.873,68	8.155,26	5.436,84	2.718,42
POSTA	RI	23.718,14	17.788,61	11.859,07	5.929,54
CORTINO	TE	28.648,37	21.486,28	14.324,18	7.162,09
CROGNALETO	TE	40.310,11	30.232,58	20.155,05	10.077,53
ROCCA SANTA MARIA	TE	23.057,93	17.293,45	11.528,96	5.764,48
VALLE CASTELLANA	TE	42.989,59	32.242,19	21.494,79	10.747,40
SPOLETO	PG	865.164,69	648.873,52	432.582,35	216.291,17
CERRETO D'ESI	AN	87.688,00	65.766,00	43.844,00	21.922,00
FABRIANO	AN	571.522,76	428.642,07	285.761,38	142.880,69
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	42.015,42	31.511,57	21.007,71	10.503,86
ASCOLI PICENO	AP	954.871,74	716.153,80	477.435,87	238.717,93
BELMONTE PICENO	FM	18.649,49	13.987,11	9.324,74	4.662,37
CASTEL DI LAMA	AP	93.348,22	70.011,16	46.674,11	23.337,05
CASTIGNANO	AP	52.877,78	39.658,33	26.438,89	13.219,44
CASTORANO	AP	38.006,89	28.505,16	19.003,44	9.501,72
COLLI DEL TRONTO	AP	55.155,16	41.366,37	27.577,58	13.788,79
FALERONE	FM	61.270,23	45.952,67	30.635,12	15.317,56
FOLIGNANO	AP	110.842,62	83.131,97	55.421,31	27.710,66
MALTIGNANO	AP	46.232,43	34.674,32	23.116,21	11.558,11



MASSA FERMANA	FM	24.245,25	18.183,94	12.122,63	6.061,31
MONSAMPIETRO MORICO	FM	19.395,38	14.546,54	9.697,69	4.848,85
MONTAPPONE	FM	32.134,64	24.100,98	16.067,32	8.033,66
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	15.102,22	11.326,66	7.551,11	3.775,55
MONTEGIORGIO	FM	102.403,50	76.802,62	51.201,75	25.600,87
MONTELEONE DI FERMO	FM	12.064,50	9.048,37	6.032,25	3.016,12
MONTELPARO	FM	27.223,17	20.417,38	13.611,59	6.805,79
MONTE RINALDO	FM	13.034,13	9.775,60	6.517,06	3.258,53
MONTE VIDON CORRADO	FM	19.355,88	14.516,91	9.677,94	4.838,97
OFFIDA	AP	89.676,52	67.257,39	44.838,26	22.419,13
ORTEZZANO	FM	19.562,33	14.671,75	9.781,16	4.890,58
SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	32.590,01	24.442,51	16.295,01	8.147,50
SERVIGLIANO	FM	41.795,20	31.346,40	20.897,60	10.448,80
SMERILLO	FM	14.484,14	10.863,10	7.242,07	3.621,03
APIRO	MC	58.584,17	43.938,13	29.292,09	14.646,04
BELFORTE DEL CHIANTI	MC	39.203,14	29.402,35	19.601,57	9.800,78
CALDAROLA	MC	39.823,75	29.867,81	19.911,87	9.955,94
CAMERINO	MC	126.162,10	94.621,58	63.081,05	31.540,53
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	14.659,17	10.994,38	7.329,59	3.664,79
CASTELRAIMONDO	MC	92.110,29	69.082,72	46.055,15	23.027,57
CINGOLI	MC	154.951,87	116.213,90	77.475,94	38.737,97
COLMURANO	MC	32.255,64	24.191,73	16.127,82	8.063,91
CORRIDONIA	MC	239.907,27	179.930,45	119.953,64	59.976,82
ESANATOGLIA	MC	41.529,77	31.147,33	20.764,89	10.382,44
FIUMINATA	MC	34.979,10	26.234,32	17.489,55	8.744,77
GAGLIOLE	MC	19.047,31	14.285,48	9.523,65	4.761,83
LORO PICENO	MC	54.249,88	40.687,41	27.124,94	13.562,47
MACERATA	MC	807.184,37	605.388,28	403.592,19	201.796,09
MATELICA	MC	153.489,93	115.117,44	76.744,96	38.372,48
MOGLIANO	MC	61.493,70	46.120,28	30.746,85	15.373,43
MONTE CAVALLO	MC	7.302,97	5.477,22	3.651,48	1.825,74
MONTE SAN MARTINO	MC	21.494,66	16.121,00	10.747,33	5.373,67
MUCCIA	MC	26.559,43	19.919,57	13.279,72	6.639,86
PETRILO	MC	49.027,00	36.770,25	24.513,50	12.256,75
PIORACO	MC	29.193,94	21.895,46	14.596,97	7.298,49
POGGIO SAN VICINO	MC	10.216,56	7.662,42	5.108,28	2.554,14
POLLENZA	MC	90.168,45	67.626,34	45.084,22	22.542,11
RIPE SAN GINESIO	MC	24.317,26	18.237,95	12.158,63	6.079,32
SAN SEVERINO MARCHE	MC	225.150,74	168.863,05	112.575,37	56.287,68



SEFRO	MC	15.568,40	11.676,30	7.784,20	3.892,10
SERRAPETRONA	MC	28.045,48	21.034,11	14.022,74	7.011,37
SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	20.212,77	15.159,58	10.106,38	5.053,19
TOLENTINO	MC	316.101,83	237.076,37	158.050,91	79.025,46
TREIA	MC	135.325,67	101.494,25	67.662,84	33.831,42
URBISAGLIA	MC	54.242,19	40.681,64	27.121,09	13.560,55
CANTALICE	RI	56.555,66	42.416,75	28.277,83	14.138,92
CITTADUCALE	RI	119.403,94	89.552,96	59.701,97	29.850,99
POGGIO BUSTONE	RI	39.391,74	29.543,81	19.695,87	9.847,94
RIETI	RI	876.918,84	657.689,13	438.459,42	219.229,71
RIVODUTRI	RI	30.165,46	22.624,09	15.082,73	7.541,36
CAMPLI	TE	108.266,15	81.199,61	54.133,07	27.066,54
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	91.511,44	68.633,58	45.755,72	22.877,86
TERAMO	TE	912.884,91	684.663,68	456.442,45	228.221,23
TORRICELLA SICURA	TE	63.749,86	47.812,39	31.874,93	15.937,46
TOTALE		11.073.393,68	8.305.045,26	5.536.696,84	2.768.348,42

».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2630):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI), in data 5 gennaio 2017.

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 gennaio 2017, con pareri delle commissioni 2^a (giustizia), 4^a (difesa), 5^a (bilancio), 6^a (finanze e tesoro), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (industria, commercio, turismo), 11^a (lavoro), 12^a (igiene e sanità), 13^a (ambiente, territorio, beni ambientali), 14^a (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 e 11 gennaio 2017.

Esaminato dalla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'11, 17, 18, 26 e 31 gennaio 2017; il 1°, 2, 7, 9, 13 e 14 febbraio 2017.

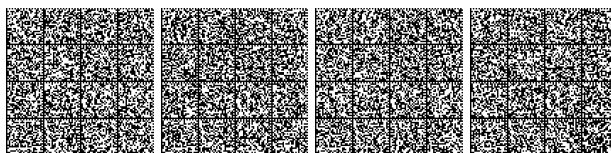
Esaminato in aula il 14, 15 febbraio 2017 e approvato, con modificazioni, il 16 febbraio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4304):

Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio), in sede referente, il 17 febbraio 2017, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II (Giustizia), III (affari esteri e comunitari), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio), in sede referente, il 20 e 21 febbraio 2017.

Esaminato in aula il 21, 22 febbraio e approvato definitivamente il 23 febbraio 2017.



AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso S.O.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186, come modificati dalla presente legge:

«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). — 1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.»

«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150 (Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi),

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 2016, n. 182, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;

b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'art. 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;

h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente legge:

«7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6.»



— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2016, n. 127, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (*Disposizioni in materia di entrata*). — Con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione

economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.»

17G00033

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19** (in questo stesso S.O. alla pag. 1), **recante: «Proroga e definizione di termini.»**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.

2-bis. *Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti.*

3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3-bis. *Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella*

